

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis-2017 proposto da:

TIZIO in proprio e quale asserito socio della società

- *ricorrente* -

Contro

**CURATELA FALLIMENTO SOCIETA' DI FATTO, CURATELA DITTA
INDIVIDUALE**

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 600/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – TIZIO propone ricorso per cassazione per due mezzi, nei confronti del Fallimento della società di fatto nonché del Fallimento, contro la sentenza del 17 maggio 2017 con cui la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello proposto dallo stesso avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto.

2. - I fallimenti intimati non hanno spiegato difese.

Motivi della decisione

3. - Il PRIMO MOTIVO denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. Fall., art. 147, comma 5, in relazione alla sussistenza del vincolo sociale tra la fallita ditta individuale (OMISSIS), che aveva portato alla dichiarazione di fallimento della società di fatto, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 2729 c.c., in rapporto alla valutazione delle presunzioni e degli indizi agli atti.

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Genovese – Rel. Di Marzio, n. 1234 del 17 gennaio 2019

Il SECONDO MOTIVO denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. Fall., art. 5 e art. 147, commi 1 e 5, in relazione alla necessità della prova dell'insolvenza della società di fatto e del socio

RITENUTO CHE:

4. - Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. - Il ricorso è infondato.

5.1. - E' inammissibile il primo motivo.

Quanto alla denuncia di violazione di legge, riferita alla L. Fall., art. 147, è agevole osservare che il motivo non ha nulla a che vedere con il significato e con la portata applicativa della norma, ma mira esclusivamente ad una inammissibile di valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313), attraverso le quali i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della società di fatto.

Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c., il Collegio ribadisce il principio affermato da questa Corte secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla tenuta della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), tenuta ovviamente oggi sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell'art. 5, dell'art. 360 c.p.c..

5.2. - E' infondato il secondo motivo.

Il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento B.F. in estensione, ai sensi della L. Fall., art. 147, a seguito della dichiarazione di fallimento del coniuge, titolare della ditta individuale (OMISSIS): ed ha cioè espressamente ritenuto l'applicabilità della norma menzionata "che prevede espressamente l'estensione del fallimento dell'impresa individuale al socio occulto".

Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'appello.

Con riguardo alla questione della sussistenza dello stato di insolvenza, questa Corte ha avuto modo di ribadire che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., art. 147, questi **non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società**, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato erga omnes, e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili; la sua opposizione può avere, dunque, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità (Cass. 10 luglio 2013, n. 17098; Cass. 27 marzo 2017, n. 7769).

Le ragioni della soluzione indicata, già evidenziate da Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106, si compendiano nel seguente principio: "Con riguardo all'ipotesi contemplata dalla L. Fall., art. 147, comma 5, l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore

*Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Genovese – Rel. Di Marzio, n. 1234 del 17 gennaio 2019
apparentemente individuale già dichiarato fallito, e non occorre provare l'insolvenza
personale dei soci occulti, perché il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento
sociale, cit. ex art. 147, comma 1".*

A tale principio si è attenuto il giudice di merito.

6. - Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS